



COMUNE DI CASTELLAMONTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 17 del 4 febbraio 2013





CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI REGOLAMENTO

TITOLO I COSTITUZIONE – FINALITA’ – SUPPORTI

Art. 1 – Costituzione

1. Dal mese di Gennaio 2013, il Comune di Castellamonte provvede ad organizzare l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nelle scuole elementari della Città.

Art. 2 – Finalità

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (d’ora in poi nel testo C.C.R.), ha quali proprie specifiche finalità:
 - Lo sviluppo nei ragazzi della consapevolezza di essere cittadini;
 - La comprensione del valore della partecipazione attiva alla vita democratica della città;
 - La creazione di uno spazio d’espressione, di riflessione e di confronto sia tra i ragazzi che tra costoro e gli adulti;
 - L’elaborazione di progetti per i ragazzi e per la collettività;
 - Migliorare la conoscenza della propria Città.

Art. 3 – Supporti

1. Nel suo funzionamento il C.C.R. è coadiuvato e assistito da:
 - Il Sindaco della Città di Castellamonte;
 - L’Assessore alla Pubblica Istruzione della Città di Castellamonte;
 - Almeno un insegnante delle scuole elementari della Città.
2. E’ consentita la collaborazione anche di altri soggetti pubblici o privati in riferimento a specifiche iniziative di competenza del C.C.R..

TITOLO II COMPOSIZIONE – CANDIDATURE – ELEZIONI – DURATA

Art. 4 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, può essere composto da un massimo di 21 consiglieri, eletti tra gli alunni delle classi quinte e quarte delle scuole elementari cittadine (3 per ogni sezione).
2. Le classi con un numero di alunni inferiore a 15 nomineranno 2 consiglieri.



3. Il numero dei consiglieri del C.C.R. varierà automaticamente in caso di diminuzione o aumento delle sezioni delle classi quinte e quarte.

Art. 5 – Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili e sono elettori gli alunni delle classi quinte e quarte delle scuole elementari della Città di Castellamonte.
2. Gli elenchi degli elettori saranno forniti dalle singole scuole all'Ufficio Cultura del Comune di Castellamonte almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6 – Elezione

1. Sono eleggibili tutti gli alunni che frequentano le classi quinte e quarte;
2. Ogni sezione potrà avere massimo 6 candidati;
3. Ogni sezione delle classi quinte e quarte eleggerà nel proprio ambito 3/2 consiglieri.
4. La campagna elettorale inizierà 7 giorni prima della data fissata per le elezioni e si svolgerà, da parte degli studenti, d'intesa con gli insegnanti, nelle forme che riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti di classe, ecc...).
5. All'interno dell'edificio scolastico sarà riservato uno spazio per la propaganda elettorale.
6. Le elezioni sono indette con provvedimento del Sindaco e si svolgono di norma in una stessa giornata scolastica fatta salva l'eventualità di prolungare le operazioni nelle giornate successive.
7. Il seggio elettorale sarà composto da due dipendenti del Comune di Castellamonte, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Direttore Generale e per ogni scuola almeno un rappresentante degli insegnanti designato dal Dirigente Scolastico, che provvederanno a raccogliere i voti recandosi direttamente nelle singole scuole interessate.
8. Ogni alunno può esprimere al massimo tre preferenze personali, indicando il cognome e in caso di omonimia anche il nome dei candidati da lui prescelti, pena la nullità della scheda.
9. La scheda di votazione, di colore diverso per le varie classi interessate, e il verbale delle operazioni verranno forniti dal Comune di Castellamonte.
10. Il voto è segreto e avviene attraverso l'introduzione della scheda nell'apposita urna.
11. Se il cognome non è scritto correttamente, ma risulta comunque possibile risalire in modo inequivocabile alla preferenza espressa, il voto viene convalidato, in caso contrario il voto è nullo.
12. Lo scrutinio delle schede elettorali si effettua subito dopo la chiusura delle urne e terminerà nella giornata stessa.
13. Effettuati i conteggi e redatto il verbale, si procede alla proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio elettorale con la temporanea affissione dei risultati negli edifici scolastici e nel Palazzo Comunale.

- 
14. Saranno eletti a Consigliere i due/tre ragazzi che avranno ottenuto il maggior numero di voti in ogni classe. In caso di parità del numero di preferenze viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 7 – Costituzione e insediamento

1. I consiglieri così eletti costituiscono il Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città di Castellamonte.
2. Dopo l'elezione, i consiglieri suddetti vengono convocati dal Sindaco, che provvederà ad ufficializzare il loro insediamento.

Art. 8 – Durata

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica un anno scolastico dalla data dell'insediamento e fino all'insediamento dei nuovi eletti.
2. Ogni alunno non può essere eletto per più di un mandato.
3. A fine anno tutti i Consiglieri del C.C.R. ricevono un riconoscimento dal Sindaco della Città di Castellamonte.
4. Le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi dovranno essere indette entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.

TITOLO III FUNZIONAMENTO – CONVOCAZIONE METODO DI LAVORO

Art. 9 – Prima riunione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha competenza nelle seguenti materie:
 - Ambiente e Territorio
 - Sport, Tempo Libero e Gioco
 - Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacoli
 - Rapporti con l'associazionismo Nazionale e Internazionale
 - Rapporti con Giovani, Anziani e Diversamente Abili
2. La prima riunione del C.C.R., nominato e insediato ai sensi degli articoli precedenti, è indetta entro 15 giorni dalla proclamazione; lo scopo della riunione è la conoscenza da parte dei neoeletti consiglieri – sotto la guida del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dell'Assessore alla Pubblica Istruzione – delle loro nuove funzioni.
3. Nella prima riunione i consiglieri, dopo breve presentazione individuale, procedono all'elezione del Sindaco dei Ragazzi da scegliersi tra i componenti il C.C.R. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Nella suddetta riunione i consiglieri neo-eletti presentano i loro progetti al Consiglio Comunale dei Ragazzi illustrati per iscritto e le loro idee per il



mandato. Nel consiglio comunale ogni classi potrà proporre un massimo di tre progetti.

Art. 10 – Riunioni successive e metodo di lavoro

1. Oltre alla suddetta prima riunione, nel corso del periodo dell'anno coincidente con l'anno scolastico sono previste almeno le due riunioni del C.C.R. sottoelencate.
2. Le riunioni del C.C.R. successive alla prima, dovranno tenersi secondo il seguente calendario:
 - La prima, nella quale vengono discussi ed eventualmente approvati i progetti visionati dalle classi, deve essere indetta entro il 15 marzo di ogni anno. Il progetto approvato può essere realizzato o trasmesso al Sindaco della Città di Castellamonte.
 - La seconda, nella quale i consiglieri tracciano un bilancio del loro mandato, entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Le suddette riunioni, da tenersi durante l'orario scolastico, sono pubbliche e si svolgono all'interno del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
4. Alle riunioni del C.C.R. dovrà assistere un dipendente comunale svolgente le funzioni di segretario che redigerà apposito verbale.

Art. 11 – Convocazione

1. Tutte le riunioni del C.C.R. sono convocate tramite lettera personale recapitata presso la scuola di appartenenza a firma del Sindaco del C.C.R., che deve contenere l'Ordine del Giorno.
2. Il C.C.R. è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

TITOLO IV DECADENZA

Art. 12 – Decadenza

1. I consiglieri che durante l'anno si assentano per 2 volte non giustificate, anche non consecutive, alle riunioni del C.C.R. decadono e al loro posto subentrano i primi consiglieri che seguono alla graduatoria della stessa classe.
2. Allo stesso modo verranno sostituiti i Consiglieri in caso di dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per ulteriori motivi.

TITOLO V FORMAZIONE



Art. 13 – Formazione

1. Annualmente, in data da concordarsi con i docenti e al fine di sensibilizzare e formare le classi quarte alle attività del C.C.R. che dovranno essere svolte nell'anno successivo, verranno tenuti, per dette classi, degli incontri di preparazione con gli amministratori, i dipendenti del Comune di Castellamonte con i consiglieri del C.C.R. in carica.

